

Delibera n. 89/2018

Procedimento volto all'adozione di misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, avviato con la delibera n. 4/2016 come ampliato nell'oggetto dalla delibera n. 124/2017. Indizione di consultazione pubblica.

L'Autorità, nella sua riunione del 27 settembre 2018

VISTO il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) e, in particolare, l'articolo 9 che impone l'obbligo di una comunicazione preventiva alla Commissione europea *"prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative"* in attuazione del citato Regolamento;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014, COM (2014) 232 final, sull'interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3577/92;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201 del 2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare;

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti"*;
- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi dei quali l'Autorità provvede a *"definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori"* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;
- il comma 2, lettera f), che prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, a *"definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in*

esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”;

VISTO

inoltre il comma 3, lettera b), del medesimo articolo 37, che prevede, in particolare, che l’Autorità, nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”;*

VISTO

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: decreto-legge n. 50 del 2017), e, in particolare:

- l’articolo 27, comma 12-*quater*, che prevede, *inter alia*, che l'ente affidante *“si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente”;*
- l’articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, che integra il sopra citato articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente *“l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”;*
- l’articolo 48, comma 7, lettere a), b), c) ed e) che introduce disposizioni in tema di svolgimento delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attribuendo specifiche competenze regolatorie all'Autorità, prevedendo che la stessa detti *“regole generali in materia di:*
 - a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;*
 - b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;*
 - c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;*

e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all'INPS dal gestore uscente";

- VISTA** la delibera CIPE 9 novembre 2007, n. 111, recante "Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse", Pubblicata su GUCE, Serie generale, n. 50 del 28 febbraio 2008;
- VISTO** il "Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse" approvato con delibera del 16 gennaio 2014, n. 5;
- VISTA** la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione dell'Autorità approvata con delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016;
- VISTA** la delibera n. 4/2016 del 28 gennaio 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per l'adozione di misure regolatorie per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare con scadenza fissata al 3 giugno 2016 e prorogata al 31 ottobre 2017 da ultimo con delibera n. 147/2016 del 15 dicembre 2016;
- VISTA** la delibera n. 124/2017 del 19 ottobre 2017, con la quale è stato ampliato l'oggetto del procedimento avviato con la sopra citata delibera n. 4/2016, al fine di estenderne i contenuti alla definizione degli ulteriori aspetti regolatori attribuiti alla competenza dell'Autorità in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche non in esclusiva, dall'articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, e comma 7, lettere a), b), c) ed e), del decreto-legge n. 50 del 2017, disponendo altresì: (i) di tenere conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 27, comma 12-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017 relativamente all'obbligo per l'ente affidante di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, di altra stazione appaltante; (ii) di applicare al procedimento la metodologia di analisi di impatto della regolazione di cui alla citata delibera n. 136/2016; (iii) di differire il termine di conclusione del procedimento, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2018 con delibera n. 34/2018 del 5 aprile 2018;
- VISTO** l'atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, approvato dall'Autorità con la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017;

- CONSIDERATO** che, anche a seguito dell'attribuzione all'Autorità, da parte del citato articolo 48, comma 6, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017, di specifiche competenze in tema di obiettivi di efficienza e di equilibrio finanziario, si rende necessario, al fine di assicurare la piena efficacia delle misure regolatorie da adottare alla conclusione del presente procedimento, che l'affidatario del contratto di servizio provveda ad una corretta rappresentazione della contabilità, volta ad assicurare, attraverso l'applicazione di criteri di pertinenza dei costi e dei ricavi, la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni, nonché un'adeguata commisurazione dei corrispettivi e delle compensazioni;
- RITENUTO** pertanto che nell'ambito del presente procedimento debbano essere definite altresì, ai sensi del sopra richiamato articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, le regole a cui le imprese di navigazione titolari di contratti di servizio rientranti nel campo di applicazione dell'atto di regolazione in oggetto si devono attenere per la redazione della contabilità dei costi e per la separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività, nonché tra le attività afferenti a diversi contratti di servizio e, nell'ambito del medesimo contratto di servizio, tra le attività afferenti alle diverse linee esercite;
- RILEVATA** la necessità di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di atto di regolazione predisposto nell'ambito del procedimento, in applicazione dell'articolo 5 del sopra citato Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse;
- RITENUTO** al riguardo di individuare nel 5 novembre 2018 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati, consentendo ai partecipanti che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell'Autorità in apposita audizione;
- VISTI** la Relazione illustrativa e lo schema di analisi di impatto della regolazione, predisposti dagli Uffici;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è indetta una consultazione pubblica sul documento riportato nell'Allegato A alla presente delibera, contenente lo schema di atto recante "Misure regolatorie per la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare";
2. i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e proposte sul documento di consultazione di cui al punto 1 entro e non oltre il termine del 5 novembre 2018 ed esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nell'Allegato B alla presente delibera;

3. è convocata un'audizione in data 8 novembre 2018, alle ore 11,00, presso la sede dell'Autorità, sita in Torino, Via Nizza 230, al fine di consentire ai partecipanti alla consultazione che ne facciano richiesta di illustrare le proprie osservazioni e proposte innanzi al Consiglio dell'Autorità;
4. la presente delibera, completa degli Allegati A e B di cui ai punti 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché la Relazione illustrativa e lo schema di analisi di impatto della regolazione, sono pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e sono trasmessi alla Commissione europea in adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 9 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992.

Torino, 27 settembre 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente
Andrea Camanzi